

Codice DB1016

D.D. 1 ottobre 2014, n. 278

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno del Comprensorio Alpino di Caccia CN4 "Valle Stura". Proponente: Comprensorio Alpino CN4. Valutazione di Incidenza rispetto ai SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres", IT1160024 "Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac", alla ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e al SIC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte". Rettifica della D.D. n. 259 de

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 18 luglio 2014 (prot. n. 9509/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino (CA) CN4 "Valle Stura";

entro i confini del Comprensorio Alpino CN4 insistono alcuni siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli" (già Direttiva 79/409/CE), quali i SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres", IT1160024 "Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac", IT1160023 "Vallone di Orgials – Colle della Lombarda", la ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e i SIC/ZPS IT1160036 "Stura di Demonte" e IT1160056 "Alpi Marittime". Rispetto a quest'ultimo, in particolare, l'espressione del giudizio di valutazione d'incidenza dell'attività in oggetto spetta per competenza all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Tali siti sono caratterizzati dalla presenza di habitat e specie d'interesse comunitario, tra cui il lupo, oltre che di numerose specie ornitiche incluse negli allegati della Direttiva "Uccelli", tra cui il gipeto e varie specie di rapaci. I SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres" e IT1160024 "Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac" ricadono all'interno della più ampia ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira";

in risposta a tale istanza è stata assunta la Determinazione n. 259 del 11/9/2014 contenente un giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza subordinato al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni;

in data 25/9/2014 (ns prot. n. 12110/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette una nota del Comprensorio Alpino CN4 con la quale si chiede una rettifica della succitata Determinazione in quanto l'istanza inviata dal proponente con nota prot. n. 263 del 14/7/2014, conteneva un errore di stampa all'interno dell'elaborato cartografico, dal quale emergeva che le attività di censimento primaverile alla specie fagiano di monte venivano condotte esclusivamente al di fuori dei siti Natura 2000 presenti nel territorio del CA. Tale errore materiale ha determinato l'applicazione del divieto, riportato al punto 3) del dispositivo della D.D. num. 259 del 11/9/2014, di prelievo venatorio della specie fagiano di monte in ottemperanza all'art. dell'art. 4 comma 1 lettera g) delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR 54-7409 del 7/04/2014, in quanto non risultava possibile verificare il favorevole stato di conservazione di tale specie entro i confini dei siti Natura 2000 interessati dall'attività venatoria del CA CN4;

dall'allegato cartografico alla documentazione inviata dal proponente, con nota prot. n. 1007 del 22/09/2014, si evince che i censimenti primaverili al fagiano di monte sono condotti anche nell'ambito della Rete Natura 2000 e che pertanto è possibile valutare lo stato di conservazione della specie nei SIC e ZPS presenti entro i confini del CA CN4;

si ritiene opportuno, per le ragioni sopra esposte, rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 11/09/2014 con il presente provvedimento;

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.” così come modificata dalla DGR 22-368 del 29/09/2014.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.”

determina

di rettificare, per quanto riportato in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 11/09/2014 sopprimendo il punto 3) del dispositivo del provvedimento citato concernente il divieto di prelievo venatorio alla specie fagiano di monte.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari